

Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

In questo numero

La CTP generica nel processo

A cura di Domenico Landi -
membro Commissione CTU

La conciliazione

A cura di Maria Luisa Poppiti -
membro Commissione CTU



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 17 - Ottobre 2025

La CTP generica nel processo

di Domenico Landi - membro Commissione CTU

La relazione tecnica di parte non ha valore probatorio ed è assimilabile a una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, la quale, anche se non esplicitamente confutata dal CTU o dal Giudice, deve ritenersi ugualmente disattesa e pertanto, senza effettivo valore pratico.

Difatti i contenuti della relazione di parte e nella fattispecie quella comunemente utilizzata nel processo civile o penale, altro non è che una memoria di Parte (o, nel penale, una memoria Difensiva) dal carattere squisitamente tecnico. Nella relazione il consulente, lo ribadiamo, dovrà difendere esclusivamente gli interessi del proprio cliente dal quale ha ricevuto un incarico ordinario e potrà sino, sostenere valutazioni non vere o ritenute tali e comunque non dovrà andare contro gli interessi della parte che ha a lui conferito l'incarico. L'obbligo di dire la verità, e niente altro, rimarrà solo per quelle parti della relazione dotate di una certa scientificità, quindi, relative alla descrizione numerica o geografica dei luoghi e dei fatti mentre potrà affermare quello che riterrà più conveniente alla parte difesa, in merito alle cause che hanno determinato i fatti descritti.

Proprio per questa possibilità di omettere o persino fare valutazioni poco veritiere delle cause dei fatti è necessario che il CTP possa asseverare la sua relazione davanti al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace più vicino, al fine di conferirle un maggiore peso.

La relazione, affinché diventi atto del processo, dovrà essere presentata presso la cancelleria competente o, in alternativa, consegnata direttamente al legale di parte, in modo che provveda lui a depositarla.

Il soggetto referente della relazione di parte non è il consulente di ufficio, né il soggetto difeso bensì, sempre il Giudice, al quale vanno rivolte tutte le considerazioni e valutazioni eseguite in difesa della parte stessa.

In data successiva al deposito della relazione di ufficio predisposta dal CTU presso la cancelleria del Tribunale e della quale anche il CTP ha diritto a una copia.

Qualora il consulente di parte ravvisi che nelle valutazioni del consulente del Giudice vi siano errori o comunque considerazioni errate che potrebbero danneggiare il proprio cliente, potrà sempre presentare, anche se trattasi di atto irrituale e apparentemente illegittimo, presso la cancelleria, una memoria aggiuntiva di replica alla CTU mediante la quale eventualmente "smontarne le asserzioni". Anche di questa replica, come accadeva peraltro per la CTP, il Giudice potrà tenerne debitamente conto oppure anche non prendere in considerazione le valutazioni espresse, senza doverne dare motivazione. Occorre considerare, a tal proposito, che il Giudice ha piena libertà nel trovare il convincimento al proprio giudizio.

IL CTP in questa fase dovrà fare leva su ogni atto che rafforzi la posizione della parte difesa con argomentazioni pertinenti, intelligenti e ben spiegate, e tutto ciò che può comunque servire a indirizzare in maniera corretta le valutazioni del Magistrato preposto.

Nel giudizio civile in fase di appello, anche persino dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, è sempre possibile presentare una consulenza tecnica di parte.

Nell'ormai raro caso in cui non venga predisposta dal Giudice la perizia accadrà che nel rito penale si conserva, giacché espressamente prevista, la facoltà per le parti di nominare un proprio consulente (ovviamente anche per il PM); mentre nel rito civile tale facoltà viene preclusa. Rimane però, in tal caso, la possibilità di produrre in giudizio perizie stragiudiziali o pareri "pro veritate" che possono sostituire, almeno in parte, l'istituto della CTP.



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 17 - Ottobre 2025

La Conciliazione

di Maria Luisa Poppiti - Membro Commissione CTU

L'arbitrato è un procedimento alternativo al giudizio ordinario della Magistratura, quindi, sostanzialmente non è altro che una delega completa da parte del potere giudicante a favore dei consulenti.

I consulenti in pratica, durante l'arbitrato, assumeranno due specifiche funzioni: quella del consulente tecnico vero e proprio, vale a dire, come abbiamo visto, colui che compie gli atti pre-decisionali, per poi spogliarsi di tale ruolo e diventare potere giudicante mediante l'emissione del lodo arbitrale. In poche parole, il potere giudicante oltre ad avvalersi di esperti in alcune materie si avvale anche di persone dotate di capacità di giudizio. I due ruoli di consulente e decisionale rimangono comunque distinti anche se vengono conferiti alla stessa persona. Pertanto, anche nell'arbitrato rimangono le motivazioni che portano le parti ad accendere la causa per poi rimettersi a una autorità terza che dall'alto della sua imparzialità sappia stabilire chi ha ragione e chi ha torto.

Nella Conciliazione si vuole decisamente superare questo metodo di risoluzione delle controversie, cioè non si raccolgono più le semplici rimozioni delle parti in conflitto cercando di stabilire con equanimità chi abbia sbagliato e chi subito danno. Nella Conciliazione si parte a monte, già in fase istruttoria e nelle fasi dibattimentali si cerca di rimuovere le cause che hanno scatenato il conflitto tentando, appunto, non di ottenere un giudizio equanime ma, soprattutto, una conciliazione.

Il vantaggio è evidente, posto che la Conciliazione chiude la vertenza perché c'è un accordo tra le parti. L'accordo anzi, è condizione essenziale della Conciliazione. La chiusura dei processi civili avviene, quindi, molto prima del percorso ordinario il quale invece è sottoposto a tre gradi di giudizio e ognuno dei quali ha una tale complessità giuridica da provocare gioco forza, un tempo biblico per ottenere una sentenza definitiva.

Nella Conciliazione, quindi, c'è uno spostamento della competenza che da essenzialmente tecnica diventa una competenza persuasiva a trovare una soluzione definitiva e accordata tra le parti.

La conciliazione propone degli sbocchi professionali notevoli e crediamo che le competenze specifiche proprie di ogni tecnico, unite a una buona preparazione in "metodi di conciliazione" può costituire una figura lavorativa interessante.

Nella Conciliazione le parti giungono, quindi, alla definizione della controversia in essere tra loro senza arrivare all'emanazione di una sentenza del Giudice. L'accordo che le parti raggiungono all'esito di un procedimento di Conciliazione deve essere supervisionato e guidato dall'intervento di un terzo, che può essere un Giudice o un Conciliatore.

Nel primo caso si parla di Conciliazione giudiziale, che avviene quando la causa avente a oggetto la questione controversa è già stata avviata.

Con la Conciliazione giudiziale, il Giudice non deve decidere chi deve rinunciare a cosa e chi deve accettare cosa, ma si limita ad aiutare le parti a mettersi d'accordo. Gli esempi più noti di conciliazione giudiziale sono rappresentati dal tentativo di conciliazione affidato

al Giudice di Pace nel corso della prima udienza e dal tentativo di Conciliazione affidato al Presidente del Tribunale durante l'udienza di comparizione dei coniugi nei giudizi di separazione.

La Conciliazione giudiziale è un istituto previsto dall'art. 1857 del c.p.c. il quale consente alle parti, grazie all'intervento del Giudice, di comporre la lite addivenendo a una convenzione. La norma suddetta stabilisce che il giudice è tenuto a disporre la comparizione personale delle parti e alla fissazione di un'udienza ad hoc qualora le parti congiuntamente lo richiedano al fine di interrogarle e di provocarne la conciliazione. Tale facoltà appartiene al Giudice d'ufficio che può disporre la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 1178 del c.p.c.. Lo strumento può essere utilizzato, pertanto, dal Giudice d'ufficio e in ogni momento ma, diviene obbligatorio, in seguito alla richiesta congiunta delle Parti. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi momento dell'istruzione. Dal punto di vista operativo, qualora le parti addivengano alla Conciliazione, questa deve essere contenuta nel Verbale dell'udienza il quale costituisce a tutti gli effetti un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del c.p.c.

Nel secondo caso si parla di mediazione civile, un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con il quale si tenta di comporre una lite evitando di passare davanti al giudice e, quindi, come accade nella conciliazione, con notevole risparmio di tempi e di costi.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno

via Roma 39, Salerno

089 226494

www.salerno.commercialisti.it

info@commercialistisalerno.it

Presidente:

Agostino Soave

Segretario:

Angelo Fiore

Coordinamento del progetto:

Rosanna Marisei

presidente Commissione CTU

Supervisione del progetto:

Nicola Fiore

Consigliere Delegato

al Tribunale di Salerno e rapporti con

i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli

Consigliera Delegata alla

Comunicazione Esterna

Sviluppo del progetto:

Gilda Camaggio / JaG communication

ufficio stampa ODCEC Salerno

Osservatorio sul Tribunale

Periodico
a cura
dell'
 ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



**Nel prossimo
numero**

**Gli aspetti di privacy
nell'attività del CTU**

A cura di Katia Di Giacomo -
membro Commissione CTU

**Il CTU nelle aste
giudiziarie**

A cura di Marcella D'Aiuto -
membro Commissione CTU
